

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) DEL 9/12/2024- proroga di ulteriori dodici mesi Ordinanza n. 1.070 del 12 febbraio 2024. - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI, a partire dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle provincie di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione **Ordinanza (OCDPC) del 9/12/2024 "proroga di ulteriori dodici mesi ordinanza n. 1.070 del 12 febbraio 2024"**. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 23 Ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle provincie di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna. (qui di seguito la "Ordinanza").

L'ordinanza in questione all'art.10 dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante **dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle provincie di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna a partire dal 23 Ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque, al massimo sino al 16 Gennaio 2026 – Dichiarazione stato emergenza del 16-01-2024);**
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il **gennaio 2025**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno

mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:

- tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - il termine, **non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l'informativa)** per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al **16 gennaio 2026**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 16 gennaio 2026** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata** ovvero
- 2) della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta Banca: pec@postacert.emilbanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: "Ordinanza n. 1.070 12 Febbraio 2024 e proroga del 9 Dicembre 2024" - **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 30 Marzo 2025 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA OCDPC 1.070 del 12 Febbraio 2024 e OCDPC proroga del 9 Dicembre 2024 di ulteriori dodici mesi Data di pubblicazione sul sito Febbraio 2024 e Febbraio 2025.